

STATUTO

COMUNE DI

PASIAN DI PRATO

TESTO COORDINATO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE:
N. 55 DEL 11-06-1991**

**E MODIFICATO, SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA L.R. 1/2006,
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE:**

**N. 56 DEL 07/06/2006
N. 100 DEL 06/11/2007
N. 104 DEL 29/11/2007
N. 105 DEL 29/11/2007
N. 118 DEL 17/12/2007
N. 30 DEL 17/04/2008
N. 51 DEL 13/11/2013
N. 54 DEL 05/11/2015**

TITOLO I

CAPO I

Principi generali e programmatici

Art. 1

Comune di Pasion di Prato

1. Il comune di Pasion di Prato è un ente autonomo che rappresenta la propria Comunità, curandone gli interessi e promovendone lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.
2. E' un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà e nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. E' un ente che ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria secondo i principi costituzionali nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi coordinate della finanza pubblica.
4. E' un ente che è titolare di proprie funzioni e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo i principi di sussidiarietà e che valorizza ogni forma di collaborazione con tutti gli enti locali.
5. E' un ente che svolge la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, realizzando, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
6. È un ente che si riconosce in un sistema statale unitario, solidale di tipo federalista, basato sull'autonomia degli enti locali e sull'autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.
7. E' un ente che attua i principi contenuti nella legge 27.7.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" relativamente all'adozione di tecniche di scrittura delle disposizioni regolamentari tributarie, al divieto di stabilire adempimenti che abbiano scadenze anteriori al 60° giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione e all'efficacia temporale delle norme tributarie, all'onere del Comune di assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente, al divieto di richiedere documentazioni e informazioni al contribuente che siano già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino, all'obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al contribuente prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni qualora sussistano incertezze al riguardo, alla chiarezza e alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, all'introduzione della compensazione e dell'interpello, alla non applicazione delle sanzioni per violazioni formali, all'estensione dei principi della legge e chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali e, in genere, all'attuazione di tutte le forme di tutela dei diritti del contribuente previste dalle relative disposizioni di legge.

Art. 2

Diritti umani e Pace

1. Il Comune ispirando la propria azione all'ordinaria convivenza sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei diritti dei singoli sulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica e senza alcuna distinzione di generi. In particolare il Comune opererà per:

a) favorire la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione alla vita sociale di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità, contrastando ogni forma di razzismo e promuovendo l'integrazione ed il dialogo fra le diverse culture;

b) promuovere e realizzare politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di cittadinanza per gli stranieri, immigrati esuli e rifugiati politici, anche in collaborazione con enti e associazioni di volontariato operanti in tale ambito;

c) rispettare le differenze e le diversità contrastando ogni pregiudizio ed assicurare il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro, intervenendo contro ogni forma di discriminazione.

Art 3

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Pesian di Prato è costituito dalle Comunità e dai territori del capoluogo, di Colloredo di Prato, Passons, S. Caterina e Bonavilla.

2. Capoluogo è Pesian di Prato dove hanno sede gli organi comunali.

3. Il comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Pesian di Prato" con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica di data 28.07.1955 trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 10.01.1956.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietate.

6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, contribuisce alla sicurezza, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati alle scelte politiche della Comunità.

Art. 5

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Tutela della salute, dell'infanzia, dei disabili, degli emarginati, della famiglia e degli anziani.

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, anche mediante apposita politica di prevenzione; alla tutela della maternità, della prima infanzia e del diritto all'istruzione (nei limiti della scuola dell'obbligo) .

2. Assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati come uno degli elementi di riferimento della propria azione amministrativa anche attraverso l'adozione di specifiche carte di diritti.

3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai disabili, agli emarginati ed ai cittadini stranieri in situazione di disagio residenti nel proprio territorio.

4. Il Comune riconosce nella famiglia naturale la struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico. Predisporre e promuove azioni e servizi per superare situazioni di disagio e per favorire il libero svolgimento delle riconosciute funzioni sociali.

5. Istituisce, se del caso consulte permanenti sia per lo sviluppo delle forme di volontariato in grado di occuparsi delle diverse problematiche sociali sia per la tutela della famiglia e conseguente affidamento dei minori. Inoltre vigilerà in modo da riportare nella norma eventuali situazioni deviate, utilizzando tutti gli strumenti in suo potere.

6. Il Comune metterà in atto tutti gli strumenti in suo potere affinché venga attuato quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 del presente articolo.

Art. 7

Gemellaggi

1. Il comune di Pesian di Prato, nell'ambito della potestà conferita dalla legge in materia di collaborazione fra enti locali, in considerazione del ricco patrimonio di relazioni e contatti attivate ed in essere, da parte delle numerose associazioni culturali, sportive e di volontariato, operanti sul territorio comunale, ricerca – anche tramite gemellaggi, cooperazioni transfrontaliere o altre forme di relazione con altri comuni o città, l'opportunità di favorire incontri, volti a creare relazioni culturali, di solidarietà ed amicizia.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantisce la presenza di entrambi i generi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti ed assicura altresì nella gestione delle risorse umane pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne. Istituisce, pertanto, la Commissione per le pari opportunità disciplinata dal relativo regolamento la quale, stante l'attuale situazione del mondo femminile, sarà composta esclusivamente da componenti donne, in deroga al primo capoverso.
2. La Commissione Pari Opportunità è nominata come da Regolamento e rimane in carica per la durata del mandato stesso.
3. La Commissione Pari Opportunità nell'ambito della propria autonomia consulta ed intrattiene rapporti collaborativi con altre istituzioni pubbliche e private aventi le medesime finalità istituzionali o impegnate in problematiche affini: essa mantiene rapporti costanti con la cittadinanza attraverso assemblee pubbliche o con altri strumenti ed iniziative.
4. La Commissione Pari Opportunità utilizzerà strutture e mezzi necessari al suo funzionamento nell'ambito delle disponibilità fornite dall'Amministrazione comunale.

Art. 9

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del terreno in generale e per evitare che si creino le condizioni in cui sia possibile un degrado ambientale.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, favorendone il godimento da parte della collettività.

Art. 10

Promozione culturale - sportiva

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale di specialità e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione, anche nella toponomastica, secondo le modalità fissate dalla legge 15.12.1999, n. 482.
2. Nel quadro di un'Europa multietnica e plurilingue e in considerazione della peculiarità geografica della Regione, il Comune favorisce, nei limiti della propria disponibilità ed organizzazione un'adeguata assistenza a coloro che non siano in grado di esprimersi in lingua italiana nei rapporti con l'amministrazione e con gli uffici.
3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni operanti sul territorio, ai sensi del D. lgs. 18.8.2000, n. 267.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da appositi atti amministrativi che dovranno, altresì, prevedere il concorso alle spese degli enti, organismi ed associazioni, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.
6. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e che promuovono la cooperazione fra i popoli e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella Pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, il Comune di

Pasian di Prato promuove la cultura della Pace e la tutela dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione favorendo quelle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione che operano per attuare finalità e i diritti qui enunciati.

Art. 11

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico ed equilibrato assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione anche con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. All'interno del territorio del Comune di Pasian di Prato non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 12

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e favorisce lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Preserva le aree idonee ad un proficuo sviluppo delle attività agricole favorendo un assetto fondiario che consenta una agricoltura dinamica e di qualità, pur nella salvaguardia dei pregi territoriali ed ambientali.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, anche inerenti ad eventuali attività terziarie.
5. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 13

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire per ciascun obiettivo l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 14

Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 Costituzione e dall'art. 8 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267.
2. Riconosce, che presupposto della partecipazione, è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con i mezzi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con la Regione e con la Provincia e con altri comuni.

CAPO II

Forme di collaborazione

Art. 15

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 16 (abrogato)

Art. 17

Convenzioni, associazioni e unioni dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 15 e dei principi della normativa vigente, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge regionale predetta, convenzioni e associazioni intercomunali, unioni dei

Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO II

CAPO I

Organi del comune

Art. 18

Organi

1. Sono organi del Comune:
 - a) Il Consiglio comunale.
 - b) La Giunta comunale.
 - c) Il Sindaco.

Art. 19

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ne controlla l'attuazione, ha autonomia organizzativa e funzionale; a tal fine approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento disciplina anche l'uso della lingua friulana in Consiglio comunale e nelle Commissioni consiliari, nel rispetto delle norme di legge.
2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
3. Spetta al Consiglio comunale deliberare:
 - a) l'esame della condizione degli eletti e relativa convalida;
 - b) la surroga dei consiglieri;
 - c) la pronuncia di decadenza dei consiglieri;
 - d) l'esame delle mozioni di sfiducia;
 - e) la costituzione delle commissioni consiliari;
 - f) i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) *(soppresso con deliberazione consiliare n. 54 del 6-8-2004)*
 - h) l'approvazione dello statuto dell'Ente;
 - i) l'approvazione dei regolamenti del Comune;
 - j) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - k) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
 - l) la stipula di convenzioni tra Comuni, eventualmente anche con la Provincia, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;

- m) la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'approvazione della relativa convenzione;
 - n) l'approvazione degli atti costitutivi e dei regolamenti delle associazioni intercomunali e delle unioni di comuni;
 - o) la ratifica degli accordi di programma per l'attuazione di opere o interventi di rilevante entità, adottati dal Sindaco, quando comportino varianti agli strumenti urbanistici;
 - p) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
 - q) i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 - r) l'approvazione dei piani di risanamento degli enti dissestati;
 - s) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione di beni e servizi continuativi;
 - t) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;
 - u) l'elezione del Collegio dei revisori dei conti;
 - v) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permuta, gli appalti e le concessioni quando non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nelle attività di ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri dipendenti;
 - w) i piani finanziari delle opere pubbliche;
 - x) i programmi (annuali o pluriennali) di opere pubbliche;
 - y) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale nonché l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - z) i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero;
 - aa) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
 - bb) l'approvazione dei criteri di cui alla L.R. 29/2005 e s.m.i. e le altre competenze in materia di commercio e di programmazione commerciale;
 - cc) la ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza da altri organi in materia di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica nei successivi 60 giorni a pena di decadenza;
 - dd) gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - ee) la definizione e l'adeguamento del documento di programma mediante proposte emendative;
 - ff) la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.
4. Adempie, altresì, a tutte le funzioni specificatamente demandategli dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

ART. 20

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
- 2) In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio comunale è presieduto dal Vice Sindaco.
- 3) In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dal consigliere anziano.

4) (abrogato)

5) Il Sindaco rappresenta il Consiglio comunale, informa la propria azione a rigorosi criteri di imparzialità a difesa delle prerogative dell'intero consesso e dei singoli consiglieri, assicura il collegamento politico-istituzionale con i gruppi consiliari e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari. Allo stesso sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, con l'osservanza di quanto al riguardo è disposto dal regolamento del Consiglio comunale che ne determina anche le altre funzioni e prerogative.

6) (abrogato)

Art. 21

Prima adunanza

1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale nel corso della quale prioritariamente verrà proceduto alla convalida degli eletti così come previsto dall'art. 41 del D. lgs. 18/8/2000 n. 267 deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostantive si discute. In tale seduta il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Il Sindaco, inoltre, comunica al Consiglio i nominativi dei componenti la Giunta municipale tra i quali un vicesindaco.

2. (abrogato)

Art. 22

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza nonché la stesura dell'ordine del giorno dei lavori, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio comunale può essere convocato in via straordinaria in qualsiasi periodo:

a) – per iniziativa del sindaco;

b) – (abrogato)

c) – su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica arrotondato aritmeticamente per difetto.

4. Nel caso di cui alla precedente lettera c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza consiliare. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio comunale può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattr'ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6 – Il Consiglio comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa dell'Autorità Regionale e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7 – Il Consiglio comunale, in caso di assenza temporanea del Sindaco viene presieduto dal Vice Sindaco.

In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 23

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco – sentita la conferenza dei capigruppo – con la sola eccezione delle convocazioni urgenti. La conferenza dei capigruppo è operante anche con la presenza di almeno la metà dei capigruppo di cui almeno uno di minoranza.

Art. 24

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato ai consiglieri, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Per il computo dei relativi termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 25

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta della seconda convocazione - che non potrà avvenire nella stessa giornata di prima convocazione- è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 27

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Le sedute del Consiglio comunale sono pubblicizzate utilizzando spazi e forme idonee come disciplinate dal regolamento del Consiglio stesso.
2. Il relativo regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 28

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 29

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, assicurando la presenza di entrambi i generi, al fine di ottenere pareri su materie di competenza consiliare o per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. La pubblicità dei lavori, il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 30

Commissioni speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
3. La presidenza di detta Commissione è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 31

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al CAPO I e CAPO II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche dei regolamenti.

CAPO II

I Consiglieri comunali

Art. 32

Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere in via amministrativa per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 33

Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 34

Poteri del consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni su atti e fatti della vita amministrativa, mozioni ed emendamenti.
2. Il Consigliere ha diritto di verifica e controllo dell'attività amministrativa del Comune ed a tale scopo di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e partecipate, tutti i documenti e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. La competenza a soddisfare le richieste di accesso del consigliere è attribuita ai responsabili dei servizi interessati o in loro mancanza al Segretario comunale, nonché ad altri soggetti responsabili in base a norme regolamentari. Nel caso di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo il consigliere può reiterare in forma scritta la richiesta. Nel caso di reiterazione della richiesta, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, il dipendente che senza giustificato motivo non rispetta il termine sopra indicato, sarà assoggettato a procedimento disciplinare secondo le norme contenute nel Contratto Collettivo di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità. All'esecuzione dei relativi adempimenti provvede in via sostitutiva il Segretario comunale.
3. Gli atti relativi all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali in tutta la loro completezza, almeno tre giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie e almeno 48 ore prima per le sessioni straordinarie.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa, di controllo dei consiglieri comunali e di accesso agli atti e documenti sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
5. Il Consigliere comunale è tenuto a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Un'apposita struttura sarà messa a disposizione dei consiglieri comunali ai fini dell'espletamento del loro mandato.
7. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 35

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Le dimissioni del consigliere comunale indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente.
3. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri comunali dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del presente articolo.

Art. 36

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco.

Art. 37

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 38

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto:
 - a) con decreto del Presidente della Repubblica su proposta Ministro dell'Interno, adottato in base alla normativa antimafia e per motivi di ordine pubblico di cui agli articoli 143-144-145 e 146 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267;
 - b) con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore Regionale per le autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale 4.7.1997, n. 23;
 2. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della metà più uno dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco, comportano lo scioglimento del Consiglio comunale.
- La sospensione dei Consiglieri comunali e degli amministratori comunali, viene effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 39

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero massimo di cinque assessori, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267 ed aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
2. Il possesso dei requisiti per la carica di Assessore di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni senza diritto di voto.
4. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la facoltà di invitare alla seduta altri membri esterni per argomenti di specifica competenza. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 40

Elezione del Sindaco e *nomina* degli assessori

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica.
3. La presente disposizione limitativa si applica ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della presente modifica statutaria.
4. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
5. Il Sindaco, in occasione della discussione del bilancio di previsione, presenta annualmente in Consiglio comunale un documento di adeguamento del programma con l'indicazione delle azioni e dei progetti da realizzarsi nel corso dell'anno.

Art. 41

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco, di assessore e di consigliere comunale.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, di assessore e di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 42

Durata in carica

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 43

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di cui sopra, vi provvede previa diffida, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali.

Art. 44

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 45

Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore prevista dalla legge;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 69 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267, la decadenza del Sindaco è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 40 del presente statuto.

Art. 46

Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

CAPO III

Attribuzioni-funzionamento

Art. 47

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco.
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analoga procedura.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe concesse ai singoli assessori e le successive modifiche.
7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.
8. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 48

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e degli organi burocratici. Collabora con il Sindaco nell'attribuzione degli indirizzi generali del Consiglio comunale e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività.
3. In particolare spetta alla Giunta:
 - a) svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;

- b) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, disciplinando anche l'organizzazione del servizio finanziario;
- c) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio e allo storno di fondi sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
- d) elaborare e proporre al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
- e) nominare i progettisti per la realizzazione di opere pubbliche ed i legali del Comune nella vertenza in cui il Comune stesso è attore o convenuto.
- f) adottare e approvare, in seduta pubblica, i Piani attuativi comunali, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.

Art. 49

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 39 del presente statuto.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.
6. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i responsabili degli uffici e dei servizi, consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.
7. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un assessore indicato dal Sindaco.
8. Su specifici e ben individuati argomenti la Giunta può delegare, di volta in volta, a un Consigliere comunale l'incarico di apprestare la relativa istruttoria con l'obbligo di riferire - per le relative decisioni - alla Giunta medesima nei modi e termini da questa richiesti.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 50

Competenze

1. Il Sindaco è a capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Egli è membro del Consiglio comunale; è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
6. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. 20/3/2000, n. 7;
 - j) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
 - k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dagli articoli 109 e 110 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dall'apposito regolamento comunale;
 - l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - m) adotta ordinanze ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D. lgs. 267/2000;
 - n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - o) promuove, se del caso, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - p) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni;
 - q) (abrogato)
 - r) presta, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - s) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società per azioni o a responsabilità limitata costituite e/o partecipanti tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa, se del caso, il Consiglio comunale nei limiti della legge in materia;
 - t) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - u) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni a uno o più assessori o consiglieri comunali quando previsto da specifiche norme di legge;
 - v) riceve le interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - w) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza;
 - x) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale, previsti dall'articolo 54, 1° comma del D. lgs. 18-8-2000 n. 267;
 - y) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

z) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'articolo 54, 2° comma del D. lgs. 18-8-2000 n. 267 ed assume le iniziative conseguenti;

aa) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;

bb) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, stabilisce gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di controllo adotta i relativi provvedimenti.

8. Le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo sono quelle elencate all'art. 54 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267.

9. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per la trattazione di alcune materie particolari e servizi comunali, attribuendo agli stessi competenze precise e limitate in una materia, meramente propositive e di consulenza che non implichi la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il Sindaco può invitare il consigliere delegato a partecipare alla riunione della Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante la delega per relazionare sul medesimo, ma senza facoltà di voto. Il Sindaco può, in ogni momento, revocare o modificare la delega al consigliere. La delega e la revoca motivata sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

10. Ai Consiglieri comunali che hanno ricevuto la delega di cui al precedente comma si applica il divieto previsto dall'art. 78, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000.

Art. 51

Il Vice Sindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267.

2. In mancanza del Sindaco o del vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano d'età.

3. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

CAPO V

POTERI SOSTITUTIVI

Art. 51 bis

Procedure ed organi

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori in forza di legge o di statuto, vi provvede in qualità di commissario ad acta il Revisore del conto.

2. Nel periodo di interdizione dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli per violazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità, il relativo potere è esercitato:

- a) per la Giunta ed il Consiglio comunale, da un Titolare di posizione organizzativa;
- b) per il Sindaco, dal Vice sindaco;
- c) per i Titolari di posizione organizzativa, da un altro Titolare di posizione organizzativa.

3. Venuto a conoscenza del verificarsi della causa di interdizione il Segretario comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ne dà comunicazione ai soggetti interessati ed alla Prefettura UTG e procede alla nomina del sostituto.

4. Spetta al Regolamento disciplinare i casi, le modalità e le procedure interne per l'esercizio del potere di cui trattasi.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti della partecipazione

Art. 52

Consigli di frazione

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla pubblica gestione il Comune potrà istituire, tramite deliberazione consiliare, consigli di frazione aventi natura consultiva.

2. Le modalità elettive, il loro funzionamento e le relative competenze verranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 53

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi su base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale quali: asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, assistenziali e di volontariato, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività mediante apposita relazione che viene inviata al Consiglio comunale.

4. Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative, con particolare attenzione alle cooperative di solidarietà sociale, attraverso:

- a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;
- b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione.

Art. 54

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Art. 55

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale, fatta salva la riservatezza dei dati stessi e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni potranno essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri richiesti devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta che in ogni caso non devono essere inferiori a venti giorni.

Art. 56

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Avranno priorità, nell'assegnazione dei contributi, le associazioni che operano a sostegno delle attività giovanili e dell'assistenza sociale nei confronti delle categorie deboli dei cittadini, nonché quelle che contribuiscono in maniera significativa alla valorizzazione della comunità, del territorio e delle istituzioni di Passignano di Prato.
2. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in appositi regolamenti.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 57

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 58

Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei pensionati, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, sportive e culturali, operanti nel territorio comunale.
2. La consultazione può avvenire in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
3. Inoltre il Comune può dar vita a consulte temporanee o permanenti su argomenti specifici o generali composte da cittadini o rappresentanti di organizzazioni che si trovino in posizione tale da poter dare un contributo costruttivo sull'argomento per cui la consulta è stata costituita. La consulta temporanea o permanente viene nominata dal Consiglio comunale che ne stabilisce la durata e che la dota di un regolamento operativo.
4. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini della consultazione. La risposta è data con le modalità previste dal regolamento.

Art. 59

Diritto di petizione, istanze e proposte

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 58, comma 1, possono rivolgere petizioni, istanze e proposte al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le petizioni, istanze e proposte vanno presentate al Sindaco.
3. La Giunta comunale decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni, nel termine di 60 giorni.
4. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 60

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 58, comma 1 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 61

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - f) regolamento del Consiglio comunale;
 - g) assunzione di mutui
 - h) organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 62

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Giunta comunale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di sessanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Giunta comunale.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 63

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dell'art. 61, comma 3, del presente statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - qualora vi sia richiesta da parte di un decimo degli elettori risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
 4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
 5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 64

Trasparenza amministrativa

1. Il Comune assicura la massima trasparenza amministrativa nella definizione dei criteri per il conferimento di incarichi professionali e l'affidamento ad imprese di lavori e servizi.

Art. 65

Uso della lingua friulana nei rapporti con l'Amministrazione comunale

1. I cittadini possono usare la lingua friulana nei loro rapporti con l'Amministrazione comunale. Le modalità per l'esercizio di questa facoltà sono stabilite dall'apposito regolamento. Lo stesso regolamento disciplina l'uso della lingua friulana nelle informazioni al pubblico da parte dell'Amministrazione.

Art. 66

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti dei cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 67

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 68

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. I cittadini possono consultare presso apposito ufficio comunale, anche mediante sistemi informatici, le leggi della Repubblica, della Regione ed i regolamenti comunali.

Art. 69

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV

Il Difensore Civico

Artt. 70 – 76

(abrogato)

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione comunale

Art. 77

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili degli uffici.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 78, comma 2, del presente statuto.

Art. 78

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nel ruolo organico comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati secondo le disposizioni di legge.
3. Il regolamento disciplina:
 - la dotazione organica del personale;
 - le procedure per l'assunzione del personale;
 - l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici dell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - i sistemi di valutazione permanente del personale;

- le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 110 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
6. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative e dei permessi di costruire è di competenza dei responsabili dei rispettivi uffici così come identificati con provvedimento del Sindaco.

Art. 79

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure degli appalti e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di spesa.
2. La responsabilità di determinati uffici o servizi può essere attribuita dal Sindaco al Segretario comunale.
3. Detti responsabili provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara o di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunziano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunziano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267;
 - h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale ;
 - i) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario comunale e dal Sindaco;
 - j) concedono le licenze agli obiettori di coscienza eventualmente in servizio presso il Comune;
 - k) rispondono nei confronti del Segretario comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - l) esercitano il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanzionano le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi nonché al Segretario comunale ulteriori funzioni non previste nello statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. Spetta al Responsabile competente il rilascio del permesso a costruire.

Art. 80

Segretario comunale

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente d'apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
3. (abrogato)
4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare del Comune.
5. (abrogato)
6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 4 possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell'articolo 107 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267.

Art. 81

Funzioni del Direttore Generale (abrogato)

Art. 82

Vice Segretario

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

CAPO II

Attività amministrativa

Art. 83

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

Art. 84

Autocertificazione, atti e documenti e snellimento delle procedure

1. Il Comune adotta le misure organizzative e regolamentari idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione, di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini ai fini dello snellimento delle procedure burocratiche.
2. Il Comune dispone inoltre controlli a campione circa la veridicità delle autocertificazioni acquisite, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento.

Art. 85

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire o gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 86

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti per legge.
2. È fatto divieto di costituire o acquisire partecipazioni azionarie in società se non previsto espressamente dalla legge.
3. I servizi pubblici a rilevanza economica possono essere gestiti mediante:

- a) ricorso al mercato (gara di evidenza pubblica in applicazione delle norme sugli appalti o concessione di servizi)
- b) partenariato pubblico - privato istituzionalizzato (affidamento a società a capitale misto pubblico – privato, il partner deve essere individuato con procedura di evidenza pubblica)
- c) procedure in house (affidamento diretto ad una società qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario)

4. I servizi pubblici privi di rilevanza economica possono essere gestiti:

a) in affidamento diretto a:

- istituzioni
- aziende speciali, anche consortili
- società a capitale interamente pubblico (in house providing)
- associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal Comune stesso, limitatamente ai servizi culturali e del tempo libero.

b) in economia: qualora per le modeste dimensioni del servizio o per le caratteristiche del servizio stesso non sia opportuno procedere altrimenti.

Art. 87

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi

Art. 88

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 89

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione prevede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Art. 90

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. La Società per azioni o la Società a responsabilità limitata sono istituite a totale o a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del Servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La disciplina della Società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice civile.
3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita l'art. 2472 e seguenti del Codice civile.
4. Il Consiglio comunale stabilisce la compatibilità e la legittimità dello status di socio del Comune, ai sensi della normativa vigente.
5. (abrogato)
6. (abrogato)

Art. 91

Conferenza dei servizi

1. A fronte dell'opportunità dell'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, può essere indetta una conferenza dei servizi secondo i tempi e le modalità stabilite dalla legge.
2. La conferenza di cui sopra può essere indetta, altresì, quando l'Amministrazione comunale necessita dell'acquisizione di intese o nulla-osta di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso l'indizione della conferenza dei servizi è disposta dal Sindaco o dall'assessore o dal dirigente preposto.

Art. 92

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 93

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati nelle forme di legge.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 94

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico nonché all'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. 20/3/2000 n. 7.

Art. 95

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli organismi di cui ai precedenti articoli anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i

rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 96

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 89 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 97

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 98

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono di norma essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 99

Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 100

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. All'assegnazione della gestione del bilancio provvede annualmente la Giunta comunale.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati assieme rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. Il Sindaco richiede ai Consorzi cui partecipa il Comune il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 101

Controllo economico-finanziario

1. I responsabili di settore sono tenuti a uniformare la gestione delle risorse agli indirizzi stabiliti del D. lgs. 18-8-2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e all'apposito Regolamento. Attraverso controllo di gestione viene verificato, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 102

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale attua il controllo di gestione attraverso il servizio di controllo interno - Nucleo di valutazione conformemente alle modalità e termini che verranno stabiliti dal Regolamento.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 103

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 13 della L.R. 9/1/2006, n. 1, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme riguardanti casi particolari;

- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 104

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale nel rispetto delle norme in vigore
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 , comma 2, lett. a) del D. lgs. 18-8-2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 105

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità previste dalla vigente legge regionale.

*** **